



LEGGE DI BILANCIO 2024 – LEGGE N. 303/2023

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30/12/2023 (Suppl. ordinario n. 40) la c.d. **Legge di Bilancio 2024** (L. n. 213/2023) in vigore dal 01/01/2024.

Di seguito vengono sintetizzate le principali disposizioni in materia di lavoro contenute nella nuova Legge.

RIDUZIONE CUNEO FISCALE LAVORATORI DIPENDENTI

➤ Esonero parziale contributi a carico dei lavoratori dipendenti

Per tutto il 2024 è disposta la riduzione del cuneo fiscale a carico dei lavoratori dipendenti (esclusi rapporti di lavoro domestico).

L'esonero è previsto, senza effetti sul rateo di tredicesima, sulla **quota dei contributi previdenziali** per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) a carico del lavoratore ed è pari a: 6 punti percentuali a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima; 7 punti percentuali, a condizione che la retribuzione, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima.

➤ Decontribuzione lavoratrici con figli

Viene introdotto per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 un ulteriore esonero contributivo in favore delle lavoratrici **madri di 3 o più figli** con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico).

L'esonero è pari al 100% della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) a carico del lavoratore, nel limite massimo di 3.000 euro annui riparametrati su base mensile. Ciò fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.

Per il solo 2024 l'esonero è riconosciuto **anche alle lavoratrici madri di 2 figli** con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico), fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF) 2024

Per il periodo d'imposta 2024 ai fini IRPEF vengono previsti unicamente **tre scaglioni di reddito** con applicazione delle seguenti aliquote d'imposta:

- 23%, per il reddito complessivo fino a 28.000 euro;
- 35%, per il reddito complessivo superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
- 43%, per il reddito complessivo superiore a 50.000 euro.

STUDIO SCACCIANTE & ASSOCIATI

P. IVA: 04148630876 - info@studioscacciante.it

www.studioscacciante.it

CATANIA

Viale Vittorio Veneto, 243 - 95127
Tel. +39 095 7164077

MILANO

Piazzale Luigi Cadorna, 13 - 20123
Tel. +39 02 83486386

BOLOGNA

Via San Vitale 40/3/a - 40125
Tel. +39 051 0195899



FRINGE BENEFITS

La nuova Legge di Bilancio interviene in materia di esclusione dal computo del reddito imponibile del lavoratore dipendente dei c.d. fringe benefits.

Vi rientrano il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti dal datore di lavoro, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico, dell'energia elettrica e del gas, delle spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Per il 2024 la soglia di esenzione fiscale è pari a: **1.000 euro** per la generalità dei dipendenti; **2.000 euro** per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, compresi i figli nati fuori del matrimonio o adottivi o affidati.

PREMI DI PRODUTTIVITA'

Viene disposta per il 2024 la riduzione al 5% dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sui premi di produttività erogati dal datore di lavoro ai dipendenti, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro annui. La riduzione vale esclusivamente per i titolari di reddito di lavoro dipendente, nell'anno precedente l'erogazione del premio, di ammontare non superiore ad euro 80.000.

CONGEDO PARENTALE

La Legge di Bilancio modifica la misura dell'indennità per i congedi parentali fruiti fino al sesto anno di vita del bambino.

Per l'anno 2024 i genitori che fruiscono alternativamente del congedo parentale, potranno fruire di un congedo indennizzato dall'INPS all'80% della retribuzione mensile per la durata massima di due mesi fino al sesto anno di vita del bambino. Per gli ulteriori mesi fruibili con indennità, questa resta confermata nella misura del 30%.

Dal 2025 l'indennità riconosciuta dall'INPS sarà pari a: un mese di congedo parentale (in alternativa tra i due genitori) indennizzato nella misura dell'80%; un ulteriore mese di congedo parentale indennizzato nella misura del 60%; indennità pari al 30% per i mesi successivi.

ESONERO CONTRIBUTIVO PER ASSUNZIONE DI DONNE DISOCCUPATE VITTIME DI VIOLENZA

Per i datori di lavoro privati che nel triennio 2024-2026 assumono donne disoccupate vittime di violenza beneficiarie del c.d. "Reddito di Libertà", è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali (con esclusione dei premi e contributi INAIL e ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche), nella misura del 100%, nel limite massimo di importo di **8.000 euro annui** riparametrato e applicato su base mensile.

Lo sgravio vale per 24 mesi se l'assunzione è a tempo indeterminato, per 12 mesi se è a termine e per 18 mesi nei casi di trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato.

L'incentivo si applica anche per le donne che hanno beneficiato del c.d. "Reddito di Libertà" nel 2023. L'esonero contributivo in argomento è riconosciuto entro i limiti di spesa annui definiti.

STUDIO SCACCIANTE & ASSOCIATI

P. IVA: 04148630876 - info@studioscacciante.it

www.studioscacciante.it

CATANIA

Viale Vittorio Veneto, 243 - 95127
Tel. +39 095 7164077

MILANO

Piazzale Luigi Cadorna, 13 - 20123
Tel. +39 02 83486386

BOLOGNA

Via San Vitale 40/3/a - 40125
Tel. +39 051 0195899



**SCACCIANTE
& ASSOCIATI**
CATANIA | MILANO | BOLOGNA

MICHELE SCACCIANTE | Avvocato | Patrocinante in Cassazione
DARIO SORTINO | Avvocato | Patrocinante in Cassazione
GABRIELLA ROMANO | Dottore Commercialista
PIETRO MAUGERI | Dottore Commercialista
CARMELA MARLETTA | Consulente del Lavoro
CARMELINDA PATERNÒ | Avvocato
FABIO VINCENZO ESPOSITO | Avvocato

TRATTAMENTO INTEGRATIVO SETTORE TURISTICO-ALBERGHIERO

In favore dei lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e del comparto del turistico-alberghiero, inclusi gli stabilimenti termali, dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024 è riconosciuto un trattamento integrativo speciale che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi. La misura si applica ai lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta 2023, a 40.000 euro.

Seguiranno ulteriori chiarimenti e precisazioni non appena saranno pubblicate le relative circolari interpretative da parte dei rispettivi Enti competenti.

Catania, 3 gennaio 2024



STUDIO SCACCIANTE & ASSOCIATI

P. IVA: 04148630876 - info@studioscacciante.it

www.studioscacciante.it

CATANIA

Viale Vittorio Veneto, 243 - 95127
Tel. +39 095 7164077

MILANO

Piazzale Luigi Cadorna, 13 - 20123
Tel. +39 02 83486386

BOLOGNA

Via San Vitale 40/3/a - 40125
Tel. +39 051 0195899